

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Imposta sulle successioni e donazioni).

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 468 del 1978 apportare le seguenti variazioni:

2002: — 120.200;

2003: — 208.549;

2004: — 188.288.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 6.

Conseguentemente, l'aliquota delle accise sul tabacco è elevata al 60 per cento.

Compensazione n. 7.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 8.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997 n.449 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2002 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno per ossido di azoto, per le emissioni di uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione »

Compensazione n. 9.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO RIFONDAZIONE COMUNISTA

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito in legge n. 409 del 23 novembre 2001, le parole: « 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 3 per cento per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, 2004 ».

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito in legge n. 409 del 23 novembre 2001, le parole: « 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 25 per cento per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, 2004 ».

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 51, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È abrogato il Capo VI della legge n. 383 del 18 ottobre 2001 recante « Primi interventi per il rilancio dell'economia »

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 77.469 euro all'anno.

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata dell'80 per cento.

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 65 per cento.

Compensazione n. 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2002 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

Compensazione n. 7.

Conseguentemente, la retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 8.

Conseguentemente, all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legge medesimo, nonché sostituire all'articolo 3 comma 144 lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » con le seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

Compensazione n. 9.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze

2002: — 250.000;

2003: — 250.000;

2004: — 250.000;

rubrica: Ministero della Difesa

2002: — 10.123;

2003: — 10.269;

2004: — 10.269.

Compensazione n. 10.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, le parole: 2 per cento, 1,5 per cento sono sostituite con le seguenti: 6,7 per cento, 6,5 per cento.

Compensazione n. 11.

Conseguentemente, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni o soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0.05 per cento delle somme trasferite.

Compensazione n. 12.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, ridurre gli importi relativi a tutte le voci, al netto delle regolazioni debitorie, del 52 per cento per il 2002 e del 49 per cento per gli anni 2003 e 2004.

Compensazione n. 13.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A sopprimere gli importi relativi a tutte le voci, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 14.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 15.

Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2002-2004 sono ridotti di complessive lire 8.000 miliardi per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Compensazioni n. 16.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 2

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 468 del 1978 apportare le seguenti variazioni:

2002: — 120.200;

2003: — 208.549;

2004: — 188.288.

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 4.

COMPENSAZIONI PRESENTATE UNITARIAMENTE DAI GRUPPI DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO, MARGHERITA, DL - L'ULIVO, MISTO - COMUNISTI ITALIANI, MISTO - VERDI - L'ULIVO E MISTO - SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

Compensazione n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 3.

(A.C. 1984 - Sezione 3)

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSO ALLEGATO A NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 20.

(Finanza decentrata).

1. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 7. A decorrere dal primo anno di applicazione delle disposizioni del presente articolo, la ripartizione tra i comuni e le province delle somme versate a titolo di addizionale è effettuata, salvo quanto previsto dall'articolo 2, dal Ministero dell'interno, a titolo di acconto sull'intero importo delle somme versate entro lo stesso anno in cui è effettuato il versamento, sulla base dei dati statistici più recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno di ciascun anno relativi ai redditi imponibili dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni. Entro l'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, il Ministero dell'interno provvede all'attribuzione definitiva degli importi dovuti sulla base dei dati statistici relativi all'anno precedente, forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno, ed effettua gli eventuali conguagli anche sulle somme dovute per l'esercizio in corso. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie lo-

cali, possono essere stabilite ulteriori modalità per eseguire la ripartizione. L'accertamento contabile da parte dei comuni e delle province dei proventi derivanti dall'applicazione dell'addizionale avviene sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'interno delle somme spettanti ».

2. All'articolo 31, comma 37, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 55 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « Per il solo anno 2001 » sono soppresse e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Le somme attribuite alle province devono essere utilizzate per la realizzazione di opere pubbliche, anche su base transprovinciale ».

3. All'articolo 31, comma 38, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « I componenti degli organi di controllo della società sono designati dagli enti locali destinatari degli utili distribuiti. La società di certificazione deve essere iscritta nel registro dei revisori contabili ed individuata dal Ministero dell'interno ».

4. All'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 30 novembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2002 »;

b) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. Per gli anni 2002 e 2003 è istituita per i comuni una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in una misura pari al 4,5 per cento del riscosso in conto competenza affluente al bilancio dello Stato, per l'esercizio finanziario precedente, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Il gettito della compartecipazione, attribuito ad un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, è ripartito dallo stesso Ministero a ciascun comune in proporzione all'ammontare, fornito dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base dei dati disponibili, dell'imposta

netta, dovuta dai contribuenti, distribuito territorialmente in funzione del domicilio fiscale risultante presso l'anagrafe tributaria. Per l'anno 2002, il gettito è ripartito tra i comuni sulla base dei dati statistici più recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno 2002.

4. I trasferimenti erariali sono ridotti a ciascun comune in misura pari al gettito spettante dalla compartecipazione di cui al comma 3. Nel caso in cui il livello dei trasferimenti spettanti ai singoli enti risulti insufficiente a consentire il recupero integrale della compartecipazione, la compartecipazione stessa è corrisposta al singolo ente nei limiti dei trasferimenti spettanti per l'anno.

5. Ai fini del riparto del gettito, relativamente all'anno 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio 2002, provvede a comunicare al Ministero dell'interno i dati previsionali relativi all'ammontare del gettito della compartecipazione di cui al comma 3, ripartito per ciascun comune in base ai criteri di cui al medesimo comma 3. Entro il 30 ottobre 2002 il Ministero dell'interno comunica ai comuni l'importo previsionale del gettito della compartecipazione spettante e il correlato ammontare previsto di riduzione dei trasferimenti erariali. L'importo del gettito della compartecipazione di cui al comma 3 è erogato dal Ministero dell'interno, nel corso dell'anno 2003, in quattro rate di uguale importo. Le prime due rate sono erogate sulla base dei dati previsionali anzidetti; la terza e la quarta rata sono calcolate sulla base dei dati di consuntivo relativi all'esercizio finanziario 2002 comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 maggio 2003 al Ministero dell'interno e da questo ai comuni, e su tali rate sono operati i dovuti conguagli rispetto alle somme già erogate ».

5. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano alle quali non spetti già la compartecipazione alle imposte sostitutive dei tributi erariali oggetto di devoluzione nei termini

e nei modi previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione è attribuita una quota delle medesime imposte sostitutive nella misura prevista dagli statuti per le imposte sostituite.

6. Per l'adozione urgente di misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori, individuate tra gli ambiti territoriali indicati nell'allegato A annesso alla presente legge, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori.

7. Le risorse del Fondo di cui al comma 6 sono determinate in 51.645.689,90 euro per l'anno 2002.

8. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, individua la tipologia e i settori degli interventi ammessi ad accedere al Fondo di cui al comma 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le

modalità per l'accesso al Fondo e provvede alla ripartizione delle risorse. Resta fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

9. Per l'anno 2002, ai fini dell'adozione di programmi di sviluppo e riqualificazione del territorio, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la riqualificazione urbana dei comuni. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente comma e per la ripartizione del Fondo tra gli enti interessati, assicurando ai comuni con popolazione non superiore a 40.000 abitanti compresi nelle aree di cui all'articolo 37 della presente legge una quota non inferiore all'85 per cento del totale delle disponibilità del Fondo. Resta fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

10. Per l'anno 2002 le risorse del Fondo di cui al comma 9 sono fissate in 103.291.379,82 euro.

ALLEGATO A
(Articolo 20, comma 6)

Isole Tremiti

1. San Nicola: San Nicola, San Domino, Capraia, Pianosa.

Mare: da un miglio dalla costa continentale fino al limite delle acque territoriali.

Pantelleria

2. Pantelleria.

Mare: per un raggio di 20 miglia intorno all'isola.

Isole Pelagie

3. Lampedusa: Lampedusa, Lampione, Linosa.

Mare: per un raggio di 40 miglia intorno a ciascuna isola.

Isole Egadi

4. Favignana: Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica.

Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

5. Ustica: Ustica.

Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

Isole Eolie

6. Lipari: Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea.

Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni, ma non oltre la metà della distanza tra Lipari e Salina.

7. Salina: Salina.

Mare: fino alla metà della distanza da Lipari e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

Isole Sulcitane

8. San Pietro: Sant'Antioco, San Pietro.

Mare: fino alla costa sarda da Capo Pecora a Capo Teulada e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

Isole del Nord Sardegna

9. La Maddalena: La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara.

Mare: fino al confine delle acque territoriali con la Corsica, fino alla costa sarda e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

Isole Partenopee

10. Procida: Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara.

Mare: l'intero golfo di Napoli.

Isole Ponziane

11. Ponza, Palmarola, Zannone.

Mare: fino a 1 miglio dalla costa laziale e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni:

12. Ventotene: Ventotene, Santo Stefano.

Mare: per un raggio di 20 miglia intorno a ciascuna isola.

Isole Toscane

13. Elba: Elba, Pianosa, Montecristo.

Mare: fino alla costa toscana da Piombino a Punta Ala e fino al confine delle acque territoriali con la Corsica.

14. Giglio: Isola del Giglio, Giannutri, Formiche di Grosseto.

Mare: fino alla costa da Punta Ala all'Argentario e per un raggio di 15 miglia nelle altre direzioni.

15. Capraia: Capraia, Gorgona, Secche della Meloria.

Mare: fino al confine delle acque territoriali con la Corsica e fino alla costa toscana da Piombino a Livorno.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO
DI LEGGE

ART. 20.

(Finanza decentrata).

Sopprimerlo.

20. 1. (ex 18. 8.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 1, capoverso 7, sopprimere il terzo periodo.

20. 2. (ex 18. 9.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 1, capoverso 7, terzo periodo, dopo le parole: dell'interno, aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti,

20. 3. (ex 18. 10.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 1, capoverso 7, terzo periodo, sostituire le parole: sentita con le seguenti: d'intesa con.

20. 4. (ex *18. 18. e *18. 1) De Brasi, Tidei, Sereni, Michele Ventura, Olivieri, Vianello, Abbondanzieri, Albertini, Albonetti, Amici, Battaglia, Bellillo, Bielli, Boselli, Bova, Buemi, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cento, Ceremigna, Chiaromonte, Chiti, Cia-lente, Ciani, Coluccini, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Detomas, Di Gioia, Diliberto, Duca, Fioroni, Galeazzi, Gambini, Gasperoni, Giacco, Grignaffini, Grotto, Innocenti, Intini, Leoni, Maran, Raffaella Mariani, Pannattoni, Pappaterra, Pistone, Quartiani, Raffaldini, Rava, Rizzo, Rocchi, Ros-

siello, Ruggia, Sandi, Sgobio, Siniscalchi, Soda, Squeglia, Tolotti, Vigni, Villetti, Soda, Grandi, Lucidi.

Al comma 2, sostituire le parole da: le parole fino alla fine del comma con le seguenti: sono apportate, con decorrenza dal 2002, le seguenti modifiche:

a) le parole: « a decorrere dal 1999 » sono soppresse;

b) le parole: « 34 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 24 per cento al Ministero dell'interno, del 40 per cento »;

c) le parole da: « del 50 per cento » sino a « è destinato » sono sostituite dalle seguenti: « e del 20 per cento »;

d) al terzo periodo, dopo la parola: « programmato » sono aggiunte le seguenti: « ovvero al 30 per cento dei proventi di cui al primo periodo, qualora questi ultimi siano superiori a 103.290.000 euro »;

e) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Le somme attribuite alle province devono essere utilizzate per la realizzazione di opere pubbliche, anche su base transprovinciale ».

20. 17. (Nuova formulazione). Alberto Giorgetti.

(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: base transprovinciale aggiungere le seguenti: o anche attraverso contributi ai comuni« .

20. 16. Taborelli.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 20. 18
DEL GOVERNO

All'emendamento 20. 18., primo periodo, sostituire le parole: trasferite con le seguenti: attribuite.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: in ragione con le seguenti: stabilita in via convenzionale tra le regioni interessate, anche tenendo conto.

0. 20. 18. 8. Adduce, Luongo.

All'emendamento 20. 18., primo periodo, sostituire le parole da: e Basilicata fino alla fine del periodo con le seguenti: , Basilicata, Campania e Molise, in proporzione alla quantità di patrimonio idrico comunque prelevato dal rispettivo territorio ed immesso nella rete dell'acquedotto.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

0. 20. 18. 10. Boccia, Lettieri, Molinari, Potenza.

All'emendamento 20. 18., primo periodo, sostituire le parole da: e Basilicata fino alla fine del periodo con le seguenti: , Basilicata e Campania con una ripartizione che assuma come riferimento il numero dei rispettivi abitanti ed il volume delle risorse idriche apportate dalle singole regioni.

0. 20. 18. 6. Roberto Barbieri, Siniscalchi, Cennamo, Chiaromonte, Marone, Petrella, Ranieri, De Luca, Alberta De Simone, Diana, Nicola Rossi, Adduce, Luongo, Bonito, Caldarola, D'Alema, Folena, Piglionica, Rossiello, Rotundo, Sasso.

All'emendamento 20. 18., primo periodo, sopprimere le parole: , con una ripartizione in ragione del numero dei rispettivi abitanti.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

0. 20. 18. 9. Molinari.

All'emendamento 20. 18., primo periodo, sostituire le parole: in ragione del

con le seguenti: che assuma come riferimento il.

0. 20. 18. 7. Nicola Rossi, Adduce, Luongo, Bonito, Caldarola, D'Alema, Folena, Piglionica, Rossiello, Rotundo, Sasso.

All'emendamento 20. 18., sopprimere il secondo periodo.

0. 20. 18. 1. Giordano, Russo Spena, Vendola.

All'emendamento 20. 18., sostituire il secondo periodo con il seguente: Le regioni provvedono all'organizzazione e gestione dei servizi idrici integrati nelle forme previste dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36.

0. 20. 18. 11. Parolo, Pagliarini.

All'emendamento 20. 18., secondo periodo, sostituire le parole da: avviano fino a: sei mesi con le seguenti: , entro il 30 giugno 2002, avviano la quotazione in borsa della società con un flottante minimo pari al 30 per cento del capitale sociale ed entro i successivi sei mesi dismettono la loro partecipazione.

0. 20. 18. 4. Nicola Rossi, Visco, Roberto Barbieri, Caldarola, Bonito, Rossiello, D'Alema, Folena, Piglionica, Rotundo, Sasso, Adduce, Luongo.

All'emendamento 20. 18., secondo periodo, sostituire le parole da: avviano fino a: sei mesi con le seguenti: dismettono, entro i successivi dodici mesi, le rispettive partecipazioni azionarie.

0. 20. 18. 5. Nicola Rossi, Visco, Roberto Barbieri, Caldarola, Bonito, Rossiello, D'Alema, Folena, Piglionica, Rotundo, Sasso, Adduce, Luongo.

All'emendamento 20. 18., secondo periodo, dopo le parole: della disciplina agguingere le seguenti: nazionale e.

0. 20. 18. 2. Parolo, Pagliarini.

All'emendamento 20. 18., dopo il comma 1 del capoverso Art. 4, aggiungere il seguente:

2. I soggetti di cui all'articolo 141, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e l) sono trasformati in società per azioni con le procedure di cui all'articolo 23 della presente legge. Delle obbligazioni contratte dai soggetti citati fino alla data di trasformazione degli enti in società per azioni rispondono le amministrazioni competenti. Le azioni delle società sono definitivamente conferite senza oneri agli enti regionali e locali sui cui territori di competenza i soggetti stessi operano, con una ripartizione che assuma come riferimento il numero dei rispettivi abitanti. Gli enti territoriali dismettono, entro i successivi dodici mesi, le rispettive partecipazioni, con procedure di evidenza pubblica, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia.

0. 20. 18. 3. Nicola Rossi, Adduce, Luongo, Bonito, Caldarola, D'Alema, Folena, Piglionica, Rossiello, Rotundo, Sasso, Roberto Barbieri, Siniscalchi, Cennamo, Chiaromonte, Marone, Petrella, Ranieri, De Luca, Alberta De Simone, Diana.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, è sostituito dal seguente:

ART. 4. — *(Attribuzione delle azioni alle regioni).* — 1. Compiuti gli adempimenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, le azioni inizialmente attribuite ai sensi del comma 2 del predetto articolo 3 sono definitivamente trasferite senza oneri, entro il 31 gennaio 2002, alle regioni Puglia e Basilicata, con una ripartizione in ragione del numero dei rispettivi abitanti. Le regioni avviano la dismissione delle rispettive partecipazioni azionarie entro i successivi sei mesi, con procedure di evidenza pubblica nel rispetto della disciplina comunitaria in materia.

20. 18. Governo.

(Approvato)

Sopprimere il comma 4.

* **20. 5.** (vedi * 18. 23.) Bressa, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Colasio, Lusetti, Cusumano, Fioroni.

Sopprimere il comma 4.

* **20. 6.** (vedi * 18. 11.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 4, lettera b), capoverso 3, primo periodo, sostituire le parole: Per gli anni 2002 e 2003 con le seguenti: A decorrere dall'anno 2002.

20. 7. (vedi 0. 18. 42. 2.) Amici, Bielli, Caldarola, Chiti, D'Alema, Folena, Marone, Montecchi, Sabattini, Soda, Olivieri, Crucianelli, Tidei, Magnolfi, Diana, Violante, Castagnetti, Pecoraro Scanio, Marco Rizzo, Roberto Barbieri, Burlando, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Pinotti, Sereni, Michele Ventura, Visco, Morgando, Villetti, Lion, Pistone.

Al comma 4, lettera b), capoverso 3, primo periodo, sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 6,5 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

20. 10. (vedi 18. 21.) Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Vernetti, Colasio, Fioroni, Lusetti, Cusumano.

Al comma 4, lettera b), capoverso 3, secondo periodo, sostituire le parole da: all'ammontare fornito fino alla fine del capoverso, con le seguenti: alle effettive necessità dei comuni stessi.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

20. 8. (vedi 0. 18. 42. 1.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 4, lettera b), capoverso 3, ultimo periodo, sostituire le parole da: dei dati statistici fino alla fine del capoverso, con le seguenti: delle effettive necessità dei comuni stessi.

20. 11. (vedi 18. 12.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 4, lettera b), capoverso 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: 2002; a decorrere dall'anno 2003 si provvede attraverso l'istituzione di un Fondo nazionale perequativo da destinare agli enti locali con minore capacità fiscale per abitante.

20. 20. Amici, Bielli, Caldarola, Chiti, D'Alema, Folena, Marone, Montecchi, Sabattini, Soda, Roberto Barbieri, Burlando, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Pinotti, Sereni, Michele Ventura, Visco Crucianelli, Tidei, Mognolfi, Diana.

Al comma 4, lettera b), capoverso 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: 2002; per l'anno 2003 si provvede attraverso l'istituzione di un Fondo nazionale perequativo da destinare agli enti locali con minore capacità fiscale per abitante.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

20. 31. (vedi 18. 5. e 18. 4) Soda, Grandi, Buffo.

Al comma 4, lettera b), capoverso 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2003, si provvede attraverso l'istituzione di un Fondo nazionale perequativo da destinare agli enti locali con minore capacità fiscale per abitante.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-

Comunisti Italiani, Misto-Verdi - L'Ulivo e Misto -Socialisti Democratici Italiani.

20. 12. (vedi 18. 15. e 18. 14) Tidei, Sereni, Michele Ventura, Olivieri, Vianello, De Brasi, Abbondanzieri, Albertini, Albonetti, Amici, Battaglia, Bellillo, Bielli, Boselli, Bova, Buemi, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cento, Ceremigna, Chiaromonte, Chiti, Cialente, Ciani, Coluccini, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Detomas, Di Gioia, Diliberto, Duca, Fioroni, Galeazzi, Gambini, Gasperoni, Giacco, Grignaffini, Grotto, Innocenti, Intini, Leoni, Maran, Raffaella Mariani, Panattoni, Pappaterra, Pistone, Quartiani, Raffaldini, Rava, Rizzo, Rocchi, Rossiello, Ruggia, Sandi, Sgobio, Siniscalchi, Soda, Squaglia, Tolotti, Vigni, Villetti.

Al comma 4, lettera b), capoverso 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2003 si provvede attraverso l'istituzione di un Fondo nazionale perequativo da destinare agli enti locali con minore capacità fiscale per abitante.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

20. 32 (vedi 18. 33.) Michele Ventura, Barbieri, Burlando, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Pinotti, Sereni, Visco.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. A parziale compensazione per le province ed i comuni che hanno subito una detrazione superiore al 3 per cento della spesa corrente del 1995, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, è concesso un contributo nel limite massimo complessivo di 28,926 milioni di euro per il 2001 e 26,343 milioni di euro nel 2002.

Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL

-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto -Socialisti Democratici Italiani

20. 15. (vedi 18. 13.) Tidei, Sereni, Michele Ventura, Olivieri, Vianello, De Brasi, Abbondanzieri, Albertini, Albonetti, Amici, Battaglia, Bellillo, Bielli, Boselli, Bova, Buemi, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cento, Ceremigna, Chiaromonte, Chiti, Ciacente, Ciani, Coluccini, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Detomas, Di Gioia, Diliberto, Duca, Fioroni, Galeazzi, Gambini, Gasperoni, Giacco, Grignaffini, Grotto, Innocenti, Intini, Leoni, Maran, Raffaella Mariani, Pannattoni, Pappaterra, Pistone, Quartiani, Raffaldini, Rava, Rizzo, Rocchi, Rossiello, Ruggia, Sandi, Sgobio, Siniscalchi, Soda, Squeglia, Tolotti, Vigni, Villetti.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Le aree ed i beni appartenenti al demanio statale non più utilizzati per i fini istituzionali, nonché le loro pertinenze, sono trasferiti al demanio degli enti locali al prezzo del loro valore catastale entro il 30 giugno 2002. I criteri e le modalità del trasferimento sono definite dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

20. 19. (ex 18. 38.) Pagliarini, Sergio Rossi.

Al comma 6, dopo le parole: isole minori ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: e delle isole dei laghi.

20. 21. Sergio Rossi, Cè, Caparini, Parolo, Guido Giuseppe Rossi, Zacchera, Realacci, Raffaldini, Gibelli, Zanella, Loddo.

All'allegato di cui al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: Isole del Mare Ligure. 15-bis. Arcipelago di Porto Venere: Palmaria, Tino, Tinetto. Mare: fino alla costa della punta di San Pietro all'altezza della diga foranea de La Spezia e per un raggio di venti miglia nelle altre direzioni.

20. 103. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 6, sostituire le parole: presso il Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: presso il Ministero dell'interno.

Conseguentemente:

al comma 8 primo periodo, sostituire le parole: Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: Ministro dell'interno;

al comma 8 secondo periodo, sostituire le parole: Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

20. 33. (già 20. 33, 20. 34 e 20. 35) Governo.

(Approvato)

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito di tali risorse, una somma pari a 5 milioni 681 mila euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003 è riservata al recupero ambientale e allo sviluppo economico e sociale della comunità dell'isola d'Elba e specificamente dei comuni del compendio minerario.

20. 22. (ex 0. 3. 4. 48.) Mussi.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: riqualificazione del territorio aggiungere le seguenti: e ristrutturazione dei rifugi alpini.

Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e ristrutturazione dei rifugi alpini.

20. 23. Cè, Caparini, Sergio Rossi, Frigato, Lussana, Cialente, Detomas.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: Ministero dell'interno.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

20. 36. (già 20. 36 e 20. 37) Governo.

(Approvato)

Al comma 9, secondo periodo, dopo la parola: assicurando aggiungere le seguenti: alla ristrutturazione dei rifugi alpini la somma complessiva di 10 milioni di euro e.

20. 24. Cè, Caparini, Sergio Rossi.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: 85 per cento con le seguenti: 50 per cento.

20. 25. Sergio Rossi, Cè, Caparini.

Al comma 9, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: I programmi finanziati dal Fondo possono prevedere interventi per assicurare una maggiore qualità dell'aria e dell'ambiente e per limitare i rischi che neonati, minori e anziani contraggono malattie croniche.

20. 26. Burani Procaccini.

Al comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per la riqualificazione urbana della zona orientale di Napoli (quartieri di San Giovanni a Teduccio,

Barra, Ponticelli) sono attribuiti al comune di Napoli, con vincolo di destinazione, 75 milioni di euro per il 2002 a carico del Fondo di cui al presente comma, da destinare al finanziamento della progettazione e della realizzazione di nuovi programmi e dei programmi già avviati. L'amministrazione comunale di Napoli deve impegnare tali fondi entro il 31 dicembre 2002. Le somme non impegnate entro tale date sono revocate e confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, per essere assegnate alla dotazione del Fondo di cui al presente comma.

Conseguentemente:

al comma 10, sostituire le parole: 103.291.379,82 euro con le seguenti: 178.291.379,82 euro;

all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare la seguente variazione:

2002: — 75.000.

20. 27. Roberto Barbieri, Cennamo, Petrella.

Al comma 10, sostituire le parole: 103.291.379,82 euro con le seguenti: 113.291.379,82 euro;

20. 28. Cè, Caparini, Sergio Rossi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

11. Il comma 1 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente:

« 1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, comprese le sanzioni, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi e sanzioni, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti ».

20. 29. (ex 18. 36.) Fontanini, Pagliarini, Stradiotto.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

1. È istituita un'imposta addizionale comunale consistente in un aumento del diritto di imbarco dei passeggeri previsto dall'articolo 5 delle legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, fissata in 0,52 euro per ogni passeggero in relazione al traffico passeggeri annuale in partenza dall'aeroporto.

2. I comuni che possono istituire l'addizionale di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'addizionale è istituita con delibera del consiglio comunale da adottarsi entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione stabilito dalla legge 3 agosto 1999, n. 265, o dai decreti ministeriali di proroga dei termini.

4. Il gettito dell'addizionale è riversato, a cura dei soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 434, direttamente ai comuni gravitanti nelle aree aeroportuali, individuati con il decreto ministeriale di cui al comma 2, secondo ripartizioni e norme stabilite dallo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, privilegiando prioritariamente i criteri dell'impatto acustico sul territorio calcolato ai sensi del decreto ministeriale 31 ottobre 1997 ed in rapporto alla popolazione anagrafica.

5. Per l'anno 2002 la deliberazione istitutiva è adottata entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 2.

6. Fermi restando gli obblighi delle società di gestione di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e ai decreti attuativi della stessa, i proventi dell'addizionale sono destinati al finanziamento delle spese per gli studi e l'organizzazione dei sistemi di monitoraggio e di controllo acustico, nonché per le misure previste dai piani di risanamento di cui agli articoli 6 e 7 della

citata legge 447 del 1995 e per i maggiori oneri comunali dovuti alla sede aeroportuale.

20. 01. (ex 18. 01.) Russo Spena, Giordano, Valpiana.

**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO
LEGA NORD PADANIA**

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2002: — 200.000;

2003: — 300.000;

2004: — 300.000.

voce: Ministero degli affari esteri:

2002: — 100.000;

2003: — 100.000;

2004: — 100.000.

voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

2002: — 100.000;

2003: — 100.000;

2004: — 100.000.

voce. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

2002: — 10.000;

2003: — 10.000;

2004: — 10.000.

Compensazione n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2002: — 400.000;

2003: — 400.000;

2004: — 350.000.

voce: Ministero delle politiche agricole e forestali:

2002: — 20.000;

2003: — 20.000;

2004: — 20.000.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2002: — 5.000;

2003: — 5.000;

2004: — 5.000.

voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

2002: — 40.000;

2003: — 80.000;

2004: — 100.000.

Compensazione n. 2.

Consequentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge fino ad un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione n. 3.

Consequentemente, dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2002-2004, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 30 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della difesa e della pubblica sicu-

rezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 30 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 4.

Consequentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

1. Per il triennio 2002-2004, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 5.

Consequentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, tabella A, parte III, allegata, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies) sono soppressi;

b) al numero 76) sono soppresses le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, inserire in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative alla "business class" ».

Compensazione n. 6.